

AVANTI IL TRIBUNALE DI TREVISO

Nella causa R.G. Es. Mob. 2930/2010 - G.I. dott.ssa S. Loschi - ud. 27.04.2011,
promossa con ricorso in opposizione (ex art. 615, comma 2°, c.p.c. e atti esecutivi
617, comma 2°, c.p.c.), da:

- **Essedi Studio e Associati di Sandro Dallavalle & C. sas** con l'avv.
Pietro Guidotto

CONTRO

- **ANDREON ARREDAMENTI s.r.l.**

Si costituisce con il presente atto la ditta **Andreon Arredamenti s.r.l.** con gli avv.
Giovanni Bonotto ed Emanuela Bottega con studio in Treviso, largo Porta alfinia n.
6 (tel 0422/41.11.54 - fax 0422/54.13.95 giusta mandato a margine del ricorso per
decreto ingiuntivo n.1347/09 valido anche per la fase esecutiva

Con ricorso in opposizione ex art. 615, comma 2°, c.p.c. e atti esecutivi 617,
comma 2°, c.p.c. notificato a mezzo servizio postale il, il sig. Sandro Dallavalle ha
proposto opposizione all'esecuzione contro il medesimo instaurata dalla ditta
Andreon Arredamenti s.r.l. con atto di precetto sul decreto ingiuntivo n.1347/09
emesso dal Tribunale di Treviso-sez. distaccata di Conegliano e successivo
pignoramento rubricato al R.G. Esec. Mob. 2930/10.

L'opposizione di cui oggi qui si discute è il terzo atto di opposizione proposto dal
Sig. Dallavalle Sandro e/o dalla società Essedi Studio e Associati di Sandro
Dallavalle sas avverso il decreto ingiuntivo 1347/09 del Tribunale di Treviso -
Sezione Distaccata di Conegliano e agli atti esecutivi susseguenti.

1) Un primo "Atto di citazione in opposizione a precetto con istanza di

sospensione di efficacia esecutiva del titolo (art. 163 e 615 I C.P.C.)” è stato notificato in data 22.01.2010. Questo ricorso cui si fa cenno è promosso dal sig. Dallavalle Sandro in quanto socio accomandatario illimitatamente responsabile per le obbligazioni della Essedi Studio Associati di Sandro Dallavalle sas. Nel ricorso, non avendo proposto opposizione nei termini al decreto ingiuntivo, il Sig. Dallavalle riporta argomenti difensivi che sfiorano la legittimità ed il merito del decreto ingiuntivo stesso ancorché le argomentazioni principali riguardino il problema della preventiva escussione e il conteggio degli interessi. Come detto il sig. Dallavalle Sandro, che ama rilevare le deficienze, i difetti e l'incompetenza nell'azione del creditore, ha preferito non opporre il decreto ingiuntivo emesso espressamente nei confronti della società nonché di lui stesso quale socio illimitatamente responsabile (per necessità di puntualizzazione ricordiamo che una copia del predetto decreto ingiuntivo è stata notificata a ciascuno degli ingiunti). Ad ogni modo solo la società Essedi Studio ha opposto il decreto ingiuntivo con l'effetto di imporre, al Giudice prima e al Cancelliere poi, la possibilità di apporre la formula esecutiva ex art. 647 c.p.c. al decreto ingiuntivo nei confronti del sig. Dallavalle Sandro.

In merito a tale primo ricorso ex art. 615 c.p.c. lo si allega unitamente alla memoria di costituzione per l'udienza del 5 maggio 2010 (doc. all.ti n. 1 e 2).

Va detto, per onor di cronaca, che la causa istruita nel merito è ad oggi pendente con prossima udienza al 10.01.2012 ma che il sub procedimento di sospensiva del titolo richiesto dal ricorrente è stato definito con il provvedimento comunicato il 10.04.2010 che ha rigettato la richiesta (doc. all.ti n. 3).

2) Un secondo atto di opposizione “**Ricorso in opposizione all'esecuzione**

mobiliare ex art. 615, comma 2 ° c.p.c.“ è stato proposto avverso la procedura di pignoramento presso terzi rubricata al numero R.G. 2642/10 e depositato in data 27.12.10 (**doc. all.ti n.4**). In questo caso ne abbiamo appreso l'esistenza a seguito della comunicazione della cancelleria in data 03.02.11 (**doc. all.ti n. 5**), la quale inviata il frontespizio del ricorso e il provvedimento in calce del giudice dell'opposizione che ha rigettato la richiesta di sospensiva fissando per l'inizio del giudizio di merito sino al 27 maggio 2011. Nel provvedimento, inoltre, il giudice confermava la propria ordinanza 4.10.10.

La comunicazione si presentava sorprendente in quanto, come risulta da fotocopia a verbale di udienza, (**doc. all.ti n. 6**) la procedura di pignoramento presso terzi con l'assegnazione delle somme si era conclusa tra il 20 settembre (data di prima udienza) e la successiva del 4.10.10 a seguito della quale il giudice dell'esecuzione aveva assegnato alla Andreon Arredamenti l'importo dovuto da Andreon Francesco alla Essedi Studio e Associati di € 6.192,01, oltre alle spese liquidate.

La procedura esecutiva è definita e non sussistevano altri atti da porre in essere dopo l'assegnazione e la liquidazione delle spese. Singolare, dunque, che ben oltre due mesi dopo la Essedi Studio e Associati con il patrocinio dell'avv. Pietro Guidotto abbia proposto opposizione. Con l'esito appena evidenziato. Restiamo in attesa dell'inizio del giudizio di merito.

Rileva qui sottolineare piuttosto che le doglianze processuali rappresentate dal ricorrente al punto “**D) Mancata comunicazione scioglimento riserva data udienza**”. *Come ciò non bastasse, si segnala a codesto Giudice dell'Esecuzione un vizio afferente il procedimento esecutivo. Come emerge chiaramente dal fascicolo dell'esecuzione e dal relativo verbale (cfr doc. 6) l'esecutata si è costituita personalmente nella procedura esecutiva, senza il ministero di alcun difensore ed eleggendo domicilio, ai sensi dell'art. 492 c.p.c., presso uno dei*

comuni del circondario di Treviso (Montebelluna, via del Solstizio n. 2) dove ricevere tutte le notifiche e/o comunicazioni. Ciononostante, all'esecutata non è in alcun modo pervenuta la comunicazione dello scioglimento di riserva del G.E. datto 28.09.10 n cui il Giudice fissava la comparizione delle parti per la successiva udienza del 04.10...".

Premettiamo subito che la questione non rileva in questo giudizio trattandosi di procedure del tutto distinte. La prima per di più **definita** con la assegnazione della somma pignorata. Ma questa difesa crede tuttavia che (quel)la presa di posizione dell'opponente sia abbastanza emblematica di una davvero fenomenale capacità di creare **dal nulla** motivi di opposizione, sorpassando i dati letterali portati dai documenti.

In quel procedimento come appare ictu oculi dalla copia del verbale allegato a doc. 6 risulta indicata l'elezione di domicilio del sig. Sandro Dallavalle e/o della società. Non è dato comprendere a che titolo si proponga il richiamo al 492 c.p.c. (che ci pare riguardi la forma del pignoramento diretto..).

In ogni caso, in quella occasione, il signor Sandro Dallavalle (di solito costantemente e poderosamente assistito dai suoi legali) nulla pare aver precisato.

Di tal che l'apposizione dell'indicazione "not. deb. 29.09.10" da parte della cancelleria è addirittura più che bastevole a chiudere ogni discorso sull'avviso all'interessato.

Attendiamo di vedere dove sia stata prospettata la dichiarazione di domicilio..

Sempre che abbia mai un qualsiasi giuridico rilievo.

Per il resto quel procedimento ricalca esattamente, *rectius* anticipa, tutti gli argomenti ripresi avanti questo stesso Giudice sub "**B) Passaggio in giudicato della sentenza di primo grado e conseguente permanenza dei suoi effetti - fumus boni iuris**".

Ci conforta, non poco, che pur senza il nostro intervento (come detto l'Andreon era totalmente all'oscuro dell'istanza di sospensiva sulla - già definita - espropriazione prezzo terzi) questo stesso Giudice nell'altro procedimento abbia esattamente colto la questione dicendo che *“l'opposizione è infondata in quanto comporta l'esame di motivi di merito che non è possibile in questa sede esaminare”*.

Ogni aggiunta sarebbe ultronea, l'ingiustizia del provvedimento di provvisoria esecutorietà andava o va rivolto al giudice della causa di opposizione al decreto ingiuntivo e **non** al giudice dell'esecuzione. Valga a ricordare questa chiara regola processuale Cass., sez. III, 07-10-2008, n. 24752: *Il potere di cognizione del giudice dell'opposizione all'esecuzione è limitato all'accertamento della portata esecutiva del titolo posto a fondamento dell'esecuzione stessa, mentre le eventuali ragioni di merito incidenti sulla formazione del titolo devono essere fatte valere unicamente tramite l'impugnazione della sentenza che costituisce il titolo medesimo.*

Nel caso di specie non c'è ancora sentenza ma provvedimenti di provvisoria esecutorietà. Nulla esclude (anche i principi più saldi cambiano in questo strano Paese..) che quelle ragioni siano accolte in sentenza o nei successivi gradi.

Ma intanto VANNO ESEGUITI!!!

La brillante esposizione sull'applicabilità dell'art. 310 c.p.c. in luogo del 393 c.p.c. come gli *escursus* altrettanto brillanti su alcune fasi del giudizio estinto (compresa la fase del giudizio di Cassazione) restano in questa sede “licenze poetiche” che tuttavia non commuovono, attesa l'aggressività della società debitrice per eludere il pagamento dovuto e la nitidezza della norma e dei precedenti giurisprudenziali in materia.

Restano i punti A), C) e D).

Nessuno di essi - come quanto precede del resto - giustifica la sospensione invocata. Già stiamo agendo per oggetti di nessun valore economico (computers con anni di attività) e ogni ritardo toglierebbe ogni minima aspettativa di ricavo.

Ad ogni modo andiamo pure con ordine.

Il primo punto, relativo alla estinzione del processo per estinzione dell'efficacia del pignoramento, ci ha veramente colpiti e sorpresi. Non per l'ardire di proporre una cosa simile ma mai avremmo pensato di trovare una pronuncia - ordinanza come quella del GE del Tribunale di Genova.

Noi, eravamo fermi ai principi ultra consolidati della Cassazione espressi nelle sentenze 29.07.1986 n. 4841: "*E' soggetto al regime di sospensione dei termini processuali nel periodo feriale il termine di efficacia del pignoramento di novanta giorni previsto dall'art. 497 c.p.c.*", e 11.01.1989 n. 68 "*E' soggetto a sospensione durante il periodo-feriale - a norma dell'art. 1, l. 7 ottobre 1969, n. 742 - il termine dilatorio per la presentazione dell'istanza di assegnazione o di vendita del bene pignorato, dei cui all'art. 501 c.p.c.; l'eventuale compimento di tale atto di impulso processuale prima del decorso del termine sospeso, determina l'invalidità dell'istanza e la conseguente nullità dei successivi atti e provvedimenti relativi all'incoata esecuzione*".

Che la presentazione dell'istanza di vendita sia atto del processo difficilmente può essere revocato in dubbio.

Così il codice di procedura civile annotato con la giurisprudenza ed. La Tribuna, ancora Anna M. Soldi nel "Manuale dell'esecuzione forzata", e all'unisono tutti gli autori che si sono occupati del problema come lo dimostra ex multis la relazione 20.11.2009 del dott. L. Abete sul sito www.ugdcteramo.it degli Ufficiali Giudiziari di Teramo che peraltro si riferisce al deposito delle certificazione catastali in sede di

pignoramento immobiliari (doc. all.ti n.7).

Non sappiamo che sorte abbia avuto la sentenza del Giudice dell'esecuzione del Tribunale di Genova. Probabilmente avrà subito la stessa sorte (revoca in sede di reclamo) di un altro successivo sfortunato *decisum* che qui riportiamo.

Ci riferiamo ad una pronuncia abbastanza recente del 7 febbraio 2011 che troviamo nel sito internet "Il Caso.it", con la quale il Tribunale di Tivoli ha accolto il reclamo avverso il procedimento di estinzione ex art. 630, comma 3°, c.p.c, revocando l'ordinanza con la quale il G.E., dott. Pilla del 31.10.07, ha dichiarato l'estinzione della procedura esecutiva contrassegnata con il numero R.G.E. 1623/05. Il Tribunale contrariamente al Giudice dell'Esecuzione ha, infatti, ritenuto applicabile la sospensione feriale dei termini, citando le pronunce che sopra abbiamo richiamato e aggiungendo che "*tale interpretazione appare, inoltre, quella più razionale e compatibile con il sistema avendo il legislatore – anche nell'interpretazione offerta dalla giurisprudenza di legittimità – ritenuto che particolari ragioni di urgenza possono ravvisarsi solo ove siano instaurate delle fasi di cognizione – quali l'opposizione dall'esecuzione, l'opposizione agli atti esecutivi, l'opposizione del terzo all'esecuzione e l'accertamento dell'obbligo del terzo- che, consistendo in fasi di cognizione che s'innestano nell'ambito di una procedura esecutiva già iniziata, possono rischiare di aggravarne eccessivamente il corso, ove non tempestivamente svolte*" (doc. all.ti n.8)

Quanto al punto D) relativo ad un presunto "riconoscimento di debito" non siamo in grado di capirne il senso. Fortunatamente sono argomenti che attengono alla formazione del titolo e di spettanza (*rectius sarebbero stati di spettanza se mai riportati nell'opposizione a decreto ingiuntivo..*) del giudice di quella opposizione. Non certo del Giudice del Titolo Esecutivo.

Resta il punto *C) "sul periculum in mora"*. Ci pare che la quantificazione di quello che è stato oggetto di pignoramento parli il verbale dell'ufficiale giudiziario che ha attribuito al complesso dei beni un valore tutt'altro che ingente di € 1.242,00. Noi crediamo che se il debitore non è concorde con la valutazione dell'ufficiale giudiziario potrà senz'altro ricorrere alle norme del codice di procedura civile per sollecitare il Giudice, a cui eventualmente abbia non solo espresso il proprio pensiero ma anche dato quanto meno un principio di dimostrazione quanto al fatto che il valore dei beni non è quello indicato dall'Ufficiale Giudiziario, al fine di nominare, a proprie spese, un perito estimatore.

Resta sul punto che il dettato dell'art. 518 c.p.c. dispone che l'Ufficiale Giudiziario nell'eseguire il pignoramento mobiliare individua le cose da pignorare e ne determina "*approssimativamente il presumibile valore di realizzo...*". Non quindi il prezzo reale ma quale sarà il prezzo per ottenerlo. Questa difesa sarebbe, peraltro, ben lieta che il prezzo di tali beni fosse maggiore posto che il suo avere ammonta ad € 35.762,23. In realtà è stata una valutazione ampiamente generosa. E' assolutamente significativo che in sede di verbale che si produce in copia (**doc. all.ti n. 9**) ci siano state contestazioni di tutti i tipi dalla presunta sussistenza di altre procedure esecutive, all'inefficacia del titolo fino a parlare di beni di origine paterna "*Si dà atto che il Sig. D.Allavalle Sandro mi dichiara che la scrivania color legno con piedi in metallo nero, la scrivania piccola da appoggio color legno con piedi di metallo nero e il mobile da parete color legno con struttura in metallo sopra pignorati e meglio descritti sono stati di proprietà del padre adesso deceduto...*".

Ma nessuna contestazione è stata mossa alla stima che stava proponendo l'Ufficiale Giudiziario, che in quel momento tentava di attribuire un qualche valore economico a portatili abbastanza preistorici e a mobili di nessuna attrattiva commerciale.

* * *

Chiudiamo queste brevi riflessioni con una nota di censura. Abbiamo rinvenuto tra la documentazione prodotta *ex adverso* un documento costituito da atto di denuncia querela di cui si allega il solo frontespizio (doc. all.ti n. 10), presentata il 27.09.10 dal sig. Dallavalle presentata ai CC di Montebelluna. La denuncia contiene sproloqui nei confronti del sig. Andreon e con pesanti allusioni a chi li assiste professionalmente. Gli argomenti estesi nella querela vanno ad aggiungersi ad altre "benevoli" considerazioni che rinveniamo sempre nel fascicolo una data 20.09.10 e una dichiarazione UNEP di 15 pagine e di cui alleghiamo i frontespizi (doc. all.ti n.11 e 12).

La loro permanenza, comunque, avvelena il dibattito.

Chi scrive e le persone coinvolte valuteranno come affrontare questa situazione. Per intanto dobbiamo chiederci se la difesa tecnica di controparte, intende avvalersi di tali documenti che comunque risultano depositati a favore della pignorata. O se molto opportunamente ne prende le distanze sino alla loro eliminazione dal fascicolo.

* * *

Tutto ciò premesso la società Arredamento Andreon srl ut supra rappresentata e difesa così conclude

Voglia l'Ill.mo Sig. Giudice

In via **preliminare** respingere l'istanza di sospensiva in quanto infondata in fatto e in diritto.

Nel **merito** qualificate le domande sub A) e C) come opposizioni agli atti esecutivi dichiararne la tardività e in ogni caso respingere in toto l'opposizione in quanto infondata in fatto e in diritto, quanto ai punti A) e C), e comunque proposte al

giudice incompetente attenendo le questioni dedotte al giudice del merito e non al giudice dell'esecuzione.

Con condanna della ricorrente/opponente alla rifusione delle spese legali e al danno ex art. 96 c.p.c.


In via istruttoria: Si chiede inoltre che il Giudice voglia disporre l'esclusione dal fascicolo dei documenti corrispondenti ai frontespizi prodotti da questa difesa ai numeri 10; 11 e 12.

Si allegano:

1. Atto di citazione in opposizione a precetto con istanza di sospensione efficacia esecutiva del titolo (art. 163 e 615 I c.C.P.C.) del 12.01.10;
2. Comparsa di costituzione del 11.03.2010;
3. scioglimento di riserva del 10.04.10 – dott.ssa Cicero;
4. Ricorso in opposizione all'esecuzione mobiliare ex art. 615, comma 2° c.p.c. del 24.12.10;
5. biglietto di cancelleria del 03.02.11;
6. copia integrale verbale esecuzione RG 2642/10;
7. fotocopia relazione dott. L. Abete convegno del 20.11.09;
8. fotocopia ordinanza Tribunale Ordinario di Tivoli del 07.02.2011;
9. copia verbale pignoramento 19 luglio 2010;
10. frontespizio documento denuncia/querela datato 27.09.10.
11. dichiarazione resa dal Sig. Dallavalle Sandro 20.09.10 al Giudice dell'Esecuzione;
12. Frontespizio dichiarazione all'UNEP del Sig. Dallavalle Sandro

Treviso, li 27.04.11

Avv. Giovanni Bonotto



Avv. Emanuela Bottega

